



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, in
persona di

dott. Manuela Farini Presidente relatore

dott. Liliana Guzzo Giudice

dott. Annamaria Marra Giudice

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 14.5.2015 nel procedimento di
reclamo n. 2435/2015 promosso da :



rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in



parte reclamante

contro

B S.R.L.

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. []

con domicilio eletto presso il suo studio in []

C SRL

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. []

con domicilio eletto presso il suo studio in []

D SRL

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. []

con domicilio eletto presso il suo studio in []



E SRL

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. _____

con domicilio eletto presso il suo studio in _____

F SRL

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. _____

con domicilio eletto presso il suo studio in _____

parti resistenti

ha emesso la seguente

ORDINANZA



Svolgimento del procedimento

Il reclamo ha ad oggetto l'ordinanza monocratica 17.5.2015 del Tribunale di

Venezia con cui veniva rigettata l'istanza proposta il 20.1.2015 da A

 ex art. 2476 2° comma c.c. di ispezione della

documentazione contabile delle società resistenti (B SRL,

C SRL, D SRL, E SRL e

F SRL), tutte facenti capo al nucleo familiare della ricorrente

composto dalla stessa, dalla madre G e dai fratelli H

I ed J, tra i quali si è formata una comunione ereditaria in

successione del padre K deceduto il 18.8.2009.

La ricorrente lamentava l'ostruzionismo dei familiari sotto l'apparente disponibilità di soddisfare il proprio diritto di esame della documentazione contabile.

Si costituivano in giudizio le società resistenti eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per essere le quote societarie ancora in comproprietà di tutti i familiari e per la necessità di nomina del rappresentante comune previsto dagli art. 1105, 1106 e 2468 comma 5 c.c. e



dagli statuti delle società. Affermava, inoltre, parte resistente la prescrizione del diritto oltre il quinquennio antecedente alla domanda cautelare.

Nel merito le resistenti sostenevano che mancava, nel comportamento dell'istante, la prescritta trasparenza e buona fede nell'esercizio del diritto, avendo ~~☞~~ **A** a fronte della disponibilità dimostrata e della messa a disposizione della documentazione richiesta, avanzato sempre più pressanti, intransigenti ed estese richieste di esame di atti e dichiarato, a fronte di inevitabili disguidi, peraltro derivanti da impedimenti di entrambe le parti, di non intendere più proseguire nell'attività di ispezione sulla base di un programma concordato, preferendo adire la via giudiziaria.

Il giudice di prime cure, ritenuto che i comproprietari avevano sostanzialmente riconosciuto il diritto proporzionale di tutti i soci sulle quote societarie (volontà evidenziata dall'iscrizione al Registro delle Imprese della successione e dalla indicazione di ben precise quote societarie nei verbali assembleari), e che non era necessaria la nomina di un rappresentante comune, aveva rigettato l'istanza cautelare sulla base della disponibilità dimostrata dalle resistenti all'esame contabile da parte della ricorrente e della necessità di contemperare il diritto della stessa con



l'attività amministrativa e contabile in corso, e quindi di un programma di esame documentale, che la ricorrente non aveva, alla fine, accettato.

Con il reclamo la ricorrente si duole della erronea valutazione del comportamento di controparte, finalizzato non solo ad impedirle di prendere conoscenza dello stato delle società di famiglia ma anche ad ostacolare il suo diritto di vendita delle proprie quote e, in ultima analisi, ad estrometterla dalla società, come dimostravano due delibere di aumento di capitale, di cui una poi revocata e l'altra ancora oggetto di controversia stragiudiziale non risolta.

Si costituivano nel giudizio di reclamo le resistenti riproponendo, ai fini dell'affermazione di carenza di legittimazione attiva della reclamante "le questioni ingiustamente decise nell'ordinanza reclamata" (pag. 6 della memoria di costituzione), corrispondenti all'indicazione di una volontà tacita di divisione delle quote ereditarie in proporzione alle quote di spettanza e alla non necessità di nomina di un rappresentante comune.

Le resistenti affermavano, invece, la correttezza della decisione relativa all'insussistenza di ostacoli da esse frapposti al diritto di esame della



documentazione contabile da parte della ricorrente e chiedevano il rigetto del reclamo.

All'udienza di discussione il difensore della ricorrente chiedeva di produrre in giudizio documenti relativi all'ultima delibera di aumento di capitale e il collegio si riservava sull'istanza.

Motivi della decisione

Rileva, preliminarmente, il Tribunale che non può parlarsi di “prescrizione” del diritto alla consultazione, il quale, come già stabilito dal giudice di prime cure, corrisponde ad una potestà di ciascun socio sia a tutela di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione, ed attiene ad un diritto consustanziale alla stessa posizione di socio ed ai poteri di controllo ad essa collegati, che non possono trovare limiti temporali se non correlati da un lato alla partecipazione alla società, dall'altro all'obbligo degli amministratori di conservazione della documentazione sociale entro limiti temporali.



Si ritengono, in secondo luogo, ininfluenti, ai fini della domanda cautelare ex art 2476 2° comma c.c., le questioni sollevate dalle resistenti circa la comunione delle quote e la nomina di un rappresentante comune prevista sia dall'art. 2468 ultimo comma c.c. che dagli statuti societari.

Il diritto al controllo dell'amministrazione anche tramite l'esame della documentazione contabile, in quanto, come detto sopra, consustanziale alla qualità di socio e finalizzata alla tutela sia individuale che collettiva, deve, infatti, ritenersi sussistente a prescindere dall'entità e dalla "qualità" della partecipazione societaria, e quindi anche in caso di proprietà comunitaria della quota.

Circa la nomina di un rappresentante comune, già quanto appena detto sull'inerenza della potestà di informazione alla qualità di socio comporta che il diritto di informazione deve ritenersi sussistente a prescindere dalla nomina di un rappresentante comune, considerato, d'altra parte, che dalla lettera e dalla "ratio" della disposizione dell'art. 2468 ultimo comma c.c. si evince che la necessità di un rappresentante comune della quota in comproprietà (come pure di azioni in comunione ex art. 2347 c.c.), presuppone un'alterità di posizioni nell'ambito della compagine sociale la



quale non si verifica quando tutti i soci sono in comunione sulla totalità delle quote, poiché in tale caso l'esistenza di un rappresentante comune bloccherebbe l'esercizio stesso dei diritti sociali, venendo "monopolizzato", in primis, il diritto di voto in assemblea da parte dei soci.

Indicativo, anche ex art. 1362 2° comma c.c., della correttezza dell'interpretazione di tali questioni si ritiene lo stesso comportamento delle resistenti che, nell'interpretazione e applicazione delle clausole degli statuti societari, che prevedono la nomina di un rappresentante comune dei soci in comunione di quota, hanno comunque aderito senza alcuna eccezione alla richiesta della ricorrente di esame della documentazione societaria ed hanno, inoltre, attribuito singolarmente a ciascun socio in comunione il voto nelle assemblee, come risulta dai verbali assembleari prodotti in giudizio da entrambe le parti.

Ritiene il Tribunale, infine, che siano irrilevanti in questa sede le questioni relative alla intenzione di A , di alienare le proprie partecipazioni sociali (comunicata in data 11.6.2014); alla risposta del 26.6.2014 di carenza di interesse all'acquisto da parte dei familiari ed agli attriti che tali questioni hanno provocato, nel tentativo della ricorrente di



organizzati e calendarizzati per ciascuna società nel periodo 6.11.2013/19.12.2013, ai quali la reclamante ha aderito di fatto esercitando i propri diritti di socio (doc. 10 e 11 delle resistenti);

-anche la successiva istanza 30.5.2014, relativa all'elenco dei finanziamenti effettuati dal padre, trovava riscontro immediato nelle comunicazioni del 10.6.2014, con cui il Dr. I trasmetteva l'elenco dei finanziamenti al 31.12.2013, ed inoltre con comunicazione 11.6.2014 relativa all'avviso dell'Agenzia delle entrate (doc. 12, 13 e 14 delle resistenti);

-la richiesta del 12.7.2014 di esame di tutta la documentazione di s.r.l. B, e quella del 18.7.2014 di ottenere una valutazione del patrimonio immobiliare di tutte le società hanno trovato immediata risposta da parte del Dr. I nel senso di disponibilità agli accessi con invito a specificare la documentazione di interesse (doc. da 24 a 27 delle resistenti);

E' a questo punto che i rapporti tra le parti si irrigidiscono con la previsione, da parte del difensore della ricorrente di "un contenzioso che coinvolgerà le diverse società del gruppo" (lettera 29.7.2014: doc. 28 delle resistenti); con la pretesa della A, comunicata il 30.7.2014, di accesso allo studio del Dr. I, per l'esame della documentazione societaria (doc. 29); con la



risposta degli amministratori delle resistenti di impossibilità di accesso in tale data per la chiusura per ferie dello Studio professionale fino al 25.8.2014 e indicazione della disponibilità all'incontro per l'1.9.2014 (doc. 30 e 31) e con il successivo tentativo di accesso del legale della ricorrente presso lo studio ~~Il~~ il 5.8.2014.

La richiesta 6.8.2014 della ~~A~~ di un accesso per il 25.8.2014 fu però immediatamente accettata dal Dr. ~~I~~ con comunicazione 7.8.2015 provvedendo, tuttavia, il commercialista (e anche gli amministratori), con sollecito del 22.8.2015 e poi del 3.9.2014, a chiedere l'indicazione di un calendario di possibili date per gli accessi successivi, a partire dall'1.9.2014 (doc. da 32 a 37).

L'accesso si svolse in data 8.9.2014 (come riconosciuto al punto 14 del ricorso introduttivo) ed "i documenti esaminati sono stati messi a disposizione il giorno seguente... " 10.9.2015 (punto 16 del ricorso stesso).

Il successivo svolgimento dei rapporti è illustrato sostanzialmente in modo analogo dalle parti, come risulta dai punti da 17 a 43 del ricorso introduttivo e dalle argomentazioni a pagina 18-22 della memoria delle resistenti in primo grado (e relativi documenti da n. 38 a n. 85), argomentazioni ribadite nella



memoria di replica in appello (pag. 31-34), accentuando la ricorrente il carattere ostruzionistico della consegna talvolta parziale della documentazione e l'intransigenza di controparte, che pretendeva previa indicazione dei documenti e calendarizzazione degli accessi, a suo dire per sottrarsi alle verifiche; sottolineando, di contro, le resistenti la strumentalità delle pretese della ricorrente, spesso frammentarie, ripetitive rispetto a controlli già effettuati e pervenute all'ultimo momento e comunque l'insofferenza della A alla necessaria predeterminazione e regolamentazione degli accessi.

Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle resistenti (ed anche dalle affermazioni della ricorrente) si evince, tuttavia, che mai è stato negato il diritto di informazione ex art. 2476 2° comma c.c. e, d'altra parte, la pretesa delle società di previa indicazione dei documenti e calendarizzazione degli accessi appare del tutto legittima, considerato da un lato che le società in questione sono cinque e che la documentazione di interesse della ricorrente riguarda lunghi periodi; d'altro lato che l'esercizio del diritto di ispezione del socio deve venire temperato con quello di amministrazione, tenuta degli atti societari e, in generale, delle esigenze lavorative del professionista presso



cui la documentazione è depositata, come già illustrato dal giudice di prime cure, le cui argomentazioni si condividono e qui si richiamano.

Va, pertanto rigettato il reclamo.

La reclamante dovrà rifondere alle resistenti le spese processuali, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese.

Per effetto della decisione sussistono i presupposti per di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del DPR 115/02.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da A contro s.r.l. B
s.r.l. C s.r.l. D S.r.l. E e s.r.l. F

Condanna la reclamante a rifondere alle resistenti le spese processuali, che liquida, per il presente grado di giudizio, in complessivi €. 3.000,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, ferma la liquidazione delle spese di primo grado indicata nell'ordinanza reclamata.



Sussistono i presupposti per di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02
per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1
bis del DPR

Venezia, 19/05/2015

Il Presidente estensore

Dr. Manuela Farini

